

DELIBERA N. 145/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GARLENDIA (SAVONA)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la nota del 29 aprile 2024 (prot. n. 0119106) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Garlenda (Savona), a seguito della segnalazione a firma del Signor Luigi Tezel, prossimo candidato Sindaco della "Scelta Civica – Garlenda per tutti", in quanto, durante la campagna elettorale in corso di svolgimento *"nella pagina dedicata alla pubblicazione della relazione di fine mandato si trova un collegamento ad una pubblicazione su Vimeo direttamente accessibile dalla già menzionata pagina istituzionale"* tramite il quale *"si giunge ad una presentazione digitale di un documento illustrato diverso dalla relazione di fine mandato i cui contenuti sono statuiti dalla legge e dal d.m. Interno del 26/04/2013"*. [In realtà] *"la visione del materiale inserito sul sito istituzionale è una presentazione politica dei più vari argomenti di questi cinque anni di amministrazione su quanto realizzato arricchito con illustrazione, foto con cittadini e associazioni ed estratti di progetti di lavori pubblici"*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato in data 18 aprile 2024 il procedimento attraverso la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni, preso atto che *"sul sito istituzionale tale relazione sintetica è stata prontamente ed effettivamente rimossa"*, ha proposto con la deliberazione n. 9/2024 l'archiviazione degli atti per l'intervenuto adeguamento spontaneo;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 22 aprile 2024, con le quali il Comune di Garlenda, tramite il segretario comunale dott. Alberto Arvasi, ha rappresentato quanto segue:

- 1) *in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato in formato "sintetico" si comunica che in data 19/04/2024 al ricevimento della nota Corecom Liguria si è provveduto all'immediata rimozione della citata relazione dal sito istituzionale www.garlenda.sv.it;*
- 2) *ad ogni buon conto si precisa che l'intendimento degli uffici era comunque quello di procedere alla rimozione di ogni pubblicazione dal sito istituzionale, di ogni comunicazione eseguita priva dei caratteri di "impersonalità" ed "indispensabilità" a partire dal 45° giorno antecedente le elezioni comunali fissate per l'8 e il 9 giugno 2024;*
- 3) *il disguido è determinato dal fatto che non si è tenuto in debita considerazione della sovrapposizione cronologica di più consultazioni, per cui il dies a quo del divieto di comunicazione decorre a far data dalla convocazione dei comizi della consultazione elettorale che per prima si configura in ordine temporale;*
- 4) *pertanto, per "la buona fede e l'immediata cooperazione alla rimozione del vizio si auspica l'archiviazione del procedimento in via amministrativa";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali - la prima competizione in ordine cronologico a cui hanno fatto seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024), così come indicato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti:<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-dicomunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, realizzata dal Comune di Garlenda attraverso il suo sito web istituzionale e dell'intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il Comune di Garlenda, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato *“l'immediata rimozione della citata relazione dal sito istituzionale”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione dell'attività di comunicazione in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l'attività di rimozione della relazione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Garlenda (Savona) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba